

REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. nn. 11716 del 24 aprile 2020 e 12323 del 30/04/2020

**OGGETTO: PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020 – DDG n. 304 del 04/04/2020.**

**ISTRUZIONI OPERATIVE AGGIORNATE CON NOTA 12323/2020**

**Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana**

**E p.c. All’ Associazione dei Comuni Siciliani  
aderente all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani**

Con Deliberazioni n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020, la Giunta Regionale ha deliberato di procedere ad una riprogrammazione di risorse del FSE 2014/2020 e del POC 2014/2020, per un totale di 100 Meuro, provvedendo, contestualmente, a ripartirle tra i Comuni siciliani, per essere assegnate a misure urgenti, di cui l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali è Centro di Responsabilità, rivolte a sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito dell’emergenza socio-assistenziale da COVID-19.

Le suddette misure di sostegno, in coerenza con le finalità del PO FSE 2014/2020, si devono integrare con azioni, che saranno attivate dall’Amministrazione Regionale, finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo di componenti dei nuclei familiari destinatari, particolarmente svantaggiati per effetto del perdurare dell’emergenza.

In attuazione delle suddette deliberazioni, con il DDG n. 304 del 04/04/2020, questo Dipartimento ha provveduto a ripartire tra i Comuni le risorse disponibili in quota PO FSE 2014/2020, complessivamente pari a € 29.999.346,00, e ad approvare “l’Atto di Adesione”, da sottoporre alla sottoscrizione dei Comuni, con allegati lo schema di Avviso e l’istanza da presentarsi a cura dei soggetti interessati.

Si ritiene di dover preliminarmente chiarire e sottolineare che, trattandosi di una misura assistenziale in favore di nuclei familiari in una situazione di disagio, resa ancor più grave, o direttamente derivante, dall’emergenza da COVID-19, le risorse in questione non potranno essere erogate a quei nuclei che, pur potendo dimostrare di non possedere alcuna forma di reddito o di sostegno, non rientrano tuttavia in un’effettiva condizione di disagio.

Infatti, la verifica dei parametri economici di cui al punto 1) dell'Atto di Adesione, in allegato n. 2 al DDG n. 304/20, non costituisce, di per se, il solo presupposto per la determinazione del diritto in capo al soggetto richiedente a percepire le somme in argomento, ma occorre, altresì, verificare che sussista uno stato di effettivo disagio economico.

A tale scopo, deve evidenziarsi il ruolo fondamentale esercitato dai servizi sociali del Comune nell'accertamento delle effettive condizioni di necessità.

Nel richiamato Atto di Adesione è stato prescritto che i buoni spesa/voucher, siano assegnati "fino ad esaurimento dell'importo trasferito", e che le risorse siano destinate "prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza".

Si ritiene, pertanto, opportuno, con la presente, di dover fornire a codesti Enti, fatta salva la propria autonomia organizzativa e di gestione, idonee indicazioni procedurali che possano coniugare le priorità assegnate nella distribuzione dei buoni spesa/voucher con un'indicazione temporale degli interventi.

A tal fine si rende indispensabile, in particolare, individuare il riferimento temporale cui ricondurre il possesso dei requisiti da parte dei nuclei familiari richiedenti il beneficio.

Considerato che unico dato certo è l'importo assegnato al Comune, si rende indispensabile individuare un modello organizzativo che tenga conto del numero potenziale dei destinatari, della durata dell'emergenza e della cadenza della distribuzione delle risorse.

Partendo dall'assunto che i parametri economici riportati nell'Atto di Adesione vanno riferiti in ragione di mese, in mancanza di un imponderabile termine ultimo di cessazione dell'emergenza, occorre distribuire le risorse in capo a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti, come sopra definiti, in ragione del tempo, delle diverse categorie di destinatari, dei nuclei familiari che acquisiscono il titolo, lo integrano o che lo perdano.

Si rende, quindi, importante, al fine di assicurare massima equità, che l'elenco dei destinatari debba essere aggiornato con cadenza mensile per garantire nuovi ingressi, modificare lo *status* del destinatario o escluderlo per perdita dei requisiti.

Pertanto, come espresso corollario alle modalità di erogazione dei benefici, ogni modifica, peggiorativa o migliorativa, intervenuta in ordine al possesso dei requisiti, successivamente al primo mese di riferimento, deve essere debitamente comunicata dal destinatario stesso al Comune, oppure rilevata d'Ufficio.

Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti già dal primo mese, i parametri economici di riferimento, indicati al punto 1) dell'Atto di Adesione, devono essere ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto inseriti nell'elenco mensile.

Come previsto dalle Deliberazioni della Giunta prima richiamate, i buoni spesa/voucher sono da destinare all'acquisto di beni di prima necessità, definitivamente specificati in: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas. E' necessario garantire in ogni caso l'identificazione dei destinatari finali.

L'erogazione dei buoni spesa/voucher è prevista sia in via diretta che in altra forma previo avvalimento degli Enti del Terzo Settore. Non sono ammissibili eventuali spese sostenute dal Comune per la collaborazione degli stessi Enti, anche *no profit*.

Il valore unitario dei buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare è stato determinato al punto 1) dell'Atto di Adesione secondo i seguenti parametri economici:

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;  
400,00 € per un nucleo composto da due persone;  
600,00 € per un nucleo composto da tre persone;  
700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;  
800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Detti importi mensili potranno essere erogati, a scelta delle Amministrazioni, in una o più soluzioni.

I requisiti per l'assegnazione sono stati enunciati al punto 2) dell'Atto di Adesione, secondo le modalità e le condizioni espresse alle lett. a), b) e c), con l'avvertenza che non possono essere prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, e di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati.

Occorre precisare che i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità, quali per esempio l'indennità di accompagnamento, compensano un'oggettiva e ontologica situazione d'inabilità, che provoca in se e per se disagi e diminuzione di capacità reddituale. Questi, non determinando una migliore situazione economica del disabile, rispetto al non disabile, al più riuscendo a colmare la situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale (tale principio è stato sancito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 842 del 29 febbraio 2016), sono da escludersi dal calcolo dei valori economici coinvolti dalle dichiarazioni di cui alle lett. a), b) e c) dell'istanza di accesso.

Inoltre, le dichiarazioni rese dall'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare in sede di sottoscrizione dell'istanza di accesso, a nome proprio e di ciascuno dei componenti del proprio nucleo familiare, rispetto alle lett. a), b) e c), sono da intendersi in relazione ai requisiti posseduti alla data di presentazione dell'istanza in relazione al mese di riferimento dell'Avviso.

Nel caso di unico Avviso emanato con riferimento a più mesi, al fine di aggiornare l'elenco dei destinatari, ogni eventuale modifica, peggiorativa o migliorativa, intervenuta nel possesso dei requisiti, successivamente al primo mese di riferimento, deve essere comunicata dal destinatario stesso al Comune, oppure rilevata dallo stesso.

*(testo eliminato a seguito delle modifiche introdotte con la nota 12323 del 30 aprile 2020)*

Per garantire un adeguato livello informativo, rispetto alla natura dei fondi che sono stati coinvolti per il finanziamento della misura, i loghi, che danno evidenza del cofinanziamento europeo in quota FSE, nonché di quello nazionale e regionale, devono figurare in qualsiasi documento e supporto materiale/elettronico concernente l'operazione. Gli stessi loghi devono essere installati graficamente anche nei documenti e nei supporti materiali e/o digitali che pervengono a qualunque titolo ai destinatari, quindi - oltre che nell'Avviso e nelle relative istanze - direttamente nei buoni spesa/voucher assegnati ai nuclei familiari in stato di bisogno, nonché nelle pagine web dedicate alla promozione dell'iniziativa.

Si confida nella massima collaborazione di Codesti Enti al fine di assicurare un'efficace attuazione degli interventi urgenti in argomento.

**II DIRIGENTE GENERALE**

*Greco*

FIRMATO (\*)

(\*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993